

L'importanza e la sfida poste dal coordinamento attraverso le aree politiche di rilievo sono ampiamente apprezzate dalla Commissione e verrà attuata la necessaria collaborazione interservizi per facilitare un approccio e una sintesi coerenti.

(¹) COM(97)128 def.

(98/C 304/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0229/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Girelli per bambini

I prodotti utilizzati dai bambini in tenera età non dovrebbero rappresentare per loro un pericolo in più. Ma i girelli che consentono ai piccoli di camminare possono provocare gravi incidenti. Con tali sostegni dotati di ruote i bambini possono raggiungere la velocità di 10 km all'ora. Tutti i test hanno inoltre dimostrato che nessuno di tali dispositivi è in grado di aiutare il bambino ad apprendere i movimenti connessi col normale sviluppo della deambulazione.

1. Non ritiene la Commissione che sia necessario assumere iniziative al riguardo, dal momento che i girelli non hanno alcuna utilità e rappresentano invece un grave pericolo che si è già tradotto in numerosi incidenti?
2. E' noto alla Commissione che nessuno dei girelli per bambini sottoposti a test da alcune organizzazioni dei consumatori è conforme al progetto di norme europee di sicurezza (pr en 1273), e che tali norme non soddisfano esse stesse i requisiti dell'informazione sui prodotti?
3. Condivide la Commissione il parere che non si dovrebbe concedere l'autorizzazione all'immissione sul mercato per prodotti pericolosi e del tutto irrazionali, specie se destinati all'infanzia?
4. Che cosa ne pensa di un'interdizione totale di tali attrezzi?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(9 marzo 1998)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'on. parlamentare; i fatti riferiti fanno peraltro parte di una ricerca resa possibile dal cofinanziamento della Commissione.

La direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti (¹) si prefigge fra l'altro di garantire la sicurezza dei consumatori in generale e dei bambini in particolare. A tal fine, essa impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che vengano immessi sul mercato comunitario soltanto prodotti sicuri (art. 2b).

Spetta quindi in primo luogo agli Stati membri operare nei confronti dei prodotti che rappresentino un pericolo per la salute e per la sicurezza dei consumatori, adottando tutte le misure necessarie, compreso l'eventuale ritiro dei prodotti dal mercato, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e segnatamente con gli artt. 30 e seguenti del trattato CE.

Nella fattispecie concreta, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri, ha già trasmesso al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) un mandato per l'elaborazione di una norma che prenda in considerazione i diversi pericoli derivanti da girelli per bambini; pericoli posti in evidenza fra l'altro dallo studio menzionato.

Infine, per tener in debita considerazione il punto di vista dei consumatori nel processo di normalizzazione europeo, la Commissione sostiene opportunamente l'ANEC, l'Associazione europea creata per coordinare e rappresentare i consumatori all'interno degli organismi europei (ed internazionali) di normalizzazione.

(¹) GU L 228 dell'11.8.1992.